



**OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE DI
CAMMINO-CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI
sulle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, recanti
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il cui esame in sede referente
è stato avviato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) il 25 giugno 2015.**

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">PROPOSTA DI LEGGE C. 3139, APPROVATA DAL SENATO Testo proposto dalla Commissione</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Finalità e definizioni)</i></p> <p>1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.</p> | <p>a) La proposta di legge riveste particolare importanza sotto il profilo educativo e, pertanto, si ritiene opportuno che, pur essendo intitolata e dedicata al cyberbullismo, vengano presi in considerazione anche gli atti di bullismo, inteso nella sua accezione classica, di cui il cyberbullismo è una espressione. Istituti di tutela propri dei minorenni sono ormai estesi alla categoria dei “giovani adulti” (infraventunenni) che ne beneficiano.</p> <p>b) È altresì noto che soggetti maggiorenni frequentano le scuole secondarie di</p> | <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Finalità e definizioni)</i></p> <p>1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. privilegiando azioni a carattere formativo, preventivo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.</p> |

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| <p>2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti <i>on line</i> il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.</p> | <p>secondo grado (richiamate dall'art. 4 comma 3). Si considera quindi opportuno estendere anche ai “giovani adulti” le disposizioni della proposta di legge C. 3139, previste nel testo approvato al Senato, al fine di evitare un differente trattamento che apparirebbe ingiustificato.</p> <p>2. Per quanto concerne la definizione del fenomeno, si ritengono ridondanti e inutili i riferimenti a comportamenti che già costituiscono reato. In tale modo, inoltre, si finiscono con l'escludere in futuro comportamenti che successivamente potrebbero configurare reato. Si ritiene inoltre opportuno evitare l'indicazione di strumenti telematici oggi conosciuti poiché, in tal modo, ed in considerazione della continua e celere evoluzione tecnologica, si rischierebbe di escludere situazioni future che potrebbero avere la stessa nocività di quelle ad oggi note per la loro pervasività e</p> | <p>2. Ai fini della presente legge, per bullismo si intendono fatti, atti e comportamenti agiti da minorenni nei confronti di altri minorenni che, anche se non costituiscono reato, offendono la dignità di questi ultimi vessandoli e ponendoli in una situazione di marginalizzazione, dileggio e ridicolizzazione sociale. Per cyberbullismo si intendono gli stessi atti e comportamenti agiti con strumenti telematici o informatici.</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--|--|
| <p>3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito <i>internet</i>» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete <i>internet</i>, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Tutela della dignità del minore)</i></p> <p>1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito <i>internet</i>, una istanza per</p> | <p>invasività e rapidità di diffusione.</p> <p>a) Istituti di tutela propri dei minorenni possono essere opportunamente estesi alla categoria dei “giovani adulti” (infraventunenni) che ne possono beneficiare. È altresì noto che soggetti maggiorenni frequentano le scuole secondarie di secondo grado (richiamate dall'art. 4 comma 3). Si considera quindi opportuno estendere</p> | <p>3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito <i>internet</i>» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete <i>internet</i>, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Tutela della dignità del minore)</i></p> <p>1. Ciascun minorenne ultraquattordicenne, nonché i maggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minorenne anche infraquattordicenne o che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare immediatamente una istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|--|
| <p>l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete <i>internet</i>, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.</p> <p>2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque</p> | <p>anche ai "giovani adulti" le disposizioni della proposta di legge, approvata dal Senato, al fine di evitare un differente trattamento che apparirebbe ingiustificato.</p> <p>b) Inoltre la norma appare poco chiara là dove non prende in considerazione i soggetti infraquattordicenni. E' corretto che gli ultraquattordicenni possano richiedere autonomamente la tutela, ma bisogna prevedere espressamente che per coloro che hanno un età inferiore lo possano fare i genitori attivando il medesimo strumento.</p> <p>2. Si condivide l'impostazione dell'art. 2 del ddl 3139 anche se non si comprende perché onerare la vittima degli atti di <i>cyberbullismo</i> – o gli esercenti la responsabilità genitoriale – di una doppia istanza; questa potrà essere indirizzata immediatamente sia al responsabile del sito <i>internet</i> sia al titolare del trattamento sia al</p> | <p><i>internet</i>, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete <i>internet</i>, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.</p> <p>2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sull'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito <i>internet</i> e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 12 ore successive, provvederà direttamente.</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| <p>nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, o il gestore del sito <i>internet</i>, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Piano di azione integrato)</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte: rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione,</p> | <p>Garante per la protezione dei dati personali che vigilerà e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 12 ore successive, provvederà direttamente.</p> <p>1. Si condividono costituzione e finalità del tavolo tecnico previste dall'art. 3 ddl 3139.</p> <p>2. Si osserva che non è stata prevista la presenza al tavolo tecnico dei Magistrati Minorili i quali garantirebbero un apporto specificamente qualificato in materia. Si ritiene, pertanto, opportuna l'indicazione del Dipartimento di Giustizia Minorile per il Ministero della Giustizia.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Piano di azione integrato)</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte: rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero</p> |

[Digitare qui]



Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|---|
| <p>dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione <i>media</i> e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del <i>Safer internet center</i>, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del</p> | <p>La proposta di legge 3139 riveste particolare importanza sotto il profilo educativo e, pertanto, si ritiene opportuno che, pur essendo intitolato e dedicato al cyberbullismo in ambito scolastico, vengano presi in considerazione anche gli atti di bullismo, inteso nella sua accezione classica, di cui il cyberbullismo è una</p> | <p>del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia – da intendersi il Dipartimento di Giustizia Minorile, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione <i>media</i> e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del <i>Safer internet center</i>, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del</p> |

[Digitare qui]



Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|--------------------|--|
| <p>programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di <i>social networking</i> e agli altri operatori della rete. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo</p> | <p>espressione</p> | <p>programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.</p> <p>3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di <i>social networking</i> e agli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo</p> <p>4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce,</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--|--|
| <p>4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)</i></p> <p>1.Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole.</p> <p>3.Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del</p> | <p>Si ritiene opportuno che le Linee guida possano essere formulate dal MIUR di concerto con il Ministero di Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile – e con il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per la caratteristiche “trasversali” del fenomeno che copre aree diverse di competenza di differenti Ministeri e che coinvolge aree diverse dell'Amministrazione degli stessi dipendenti.</p> <p>I corsi di formazione si ritiene debbano essere aperti anche a coloro che operano</p> | <p>altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)</i></p> <p>1.Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero di Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile – e con il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, adotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole.</p> <p>2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: corsi di formazione del</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|---|
| <p>personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di <i>governance</i> diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> | <p>nei centri di aggregazione giovanile. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo avvengono infatti anche in tali centri, oltre che nelle scuole ed è opportuno che vi siano risorse umane preparate a prevenire e contrastarli. Manca il sostegno alle vittime di bullismo, che è importantissimo sia per il loro recupero sia per portare in emersione il fenomeno.</p> <p>Dall'esperienza maturata si può affermare che l'intervento più efficace nella lotta al bullismo ed al cyberbullismo è reso dal contributo sinergico fra le diverse professionalità (la cosiddetta "rete") ed il coinvolgimento dei soggetti minorenni.</p> <p>L'approccio multidisciplinare ed interdisciplinare, non a caso, è tipico della Magistratura minorile e dell'Avvocatura specializzata in tale settore.</p> <p>Si sono rilevati di particolare utilità i gruppi di studenti avviati a tenere corsi di <i>peer education</i>, così come i "Percorsi di Conciliazione".</p> | <p>personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica, di ogni ordine e grado, così come per ogni centro di aggregazione giovanile, di un proprio referente, al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo ed il bullismo informatico, nonché a fornire sostegno alle vittime; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, ed ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'Istituto in <i>peer education</i>, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; l'individuazione presso ciascuna scuola di un docente e di un gruppo di studenti, quali figure di riferimento; la previsione presso ciascuna scuola dell'indicazione della mappa della rete locale contenente i riferimenti e i recapiti delle risorse territoriali; la previsione di una formazione "integrata" destinata a tutti i</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|--|--|
| <p>3.Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni</p> | <p>Questi ultimi rappresentano una realtà purtroppo non diffusa sul territorio nazionale. L'accesso al "Percorso di Conciliazione" comporta il coinvolgendo degli studenti, della classe, della scuola e delle famiglie che può comportare una ricomposizione del conflitto, fra le parti, attraverso modalità riparatorie, nei confronti della vittima, con l'assunzione di responsabilità da parte del soggetto attivo che contemporaneamente compie un gesto simbolico di attenzione e di riconoscimento nei confronti della vittima.</p> | <p>soggetti della rete in modalità congiunta; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di <i>governance</i> coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>3.Gli uffici scolastici regionali garantiscono l'emanazione e la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con la magistratura specializzata minorile, Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|--|---|
| <p>integrate di contrasto al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.</p> <p>4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete <i>internet</i>, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.</p> | <p>Si ritiene opportuno che questa parte della legge venga rafforzata in relazione alla rilevazione e al controllo di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. Lo strumento del sondaggio appare funzionale allo scopo ma si segnala l'opportunità che tali sondaggi avvengano secondo un modello unificato predisposto da esperti (ISTAT) al fine di evitare la dispersione e la inutilizzabilità di dati raccolti con diverse metodologie non sempre scientifiche. L'omogeneità dei metodi di rilevazione dei dati sul territorio nazionale ne aumenta</p> | <p>promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.</p> <p>4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete <i>internet</i>, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione. Ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, svolge attività di controllo sull'incidenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico e sui modelli</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|--|---|
| | <p>l'utilità per un'analisi generale con possibili comparazioni tra i territori.</p> <p>E' opportuno che siano previsti interventi immediati del dirigente scolastico in caso di atti di bullismo o cyberbullismo sia a livello delle persone di età minore e delle famiglie interessate sia come informativa al</p> | <p>comportamentali ricorrenti fra i propri studenti, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure preventive. I sondaggi saranno svolti su modelli predisposti dall'ISTAT, valevoli per tutto il territorio nazionale. I dati raccolti dovranno confluire in un unico <i>database</i> a livello comunale, regionale e nazionale a cura dell'ISTAT che ne uniformerà anche gli <i>standard</i>. L'educazione all'uso consapevole della rete <i>internet</i> ed alla responsabilità sociale è inserita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ai sensi di quanto previsto dalle linee di orientamento di cui al presente articolo.</p> <p>5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di bullismo informatico di cui all'articolo 1 informa senza indugio i genitori (o chi ne fa le veci) dei</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|---|---|
| | <p>Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni per quanto di sua competenza. Questi, anche quando i fatti non costituiscano reato o abbiano come autori minorenni non punibili (infraquattordicenni, potrà dare impulso al procedimento amministrativo previsto dagli artt. 25 e sgg. del R.D. 1402/1934 che, pur essendo un istituto da riformare per renderlo più adeguato alla crescente domanda di giustizia nelle situazioni in cui siano coinvolti minorenni con disagio, anche nell'attuale formulazione è strumento idoneo per ottimi interventi di recupero e (ri)educazione alla responsabilità sociale. Inoltre la sua duttilità consente la predisposizione di progetti individualizzati alla situazione.</p> <p>Sempre in ambito scolastico è opportuno prevedere che il dirigente scolastico, in situazioni di particolare gravità, congiuntamente con altre professionalità</p> | <p>minorenni coinvolti. Il dirigente scolastico provvederà altresì ad informare senza indugio il Pubblico Ministero Minorile per quanto di competenza. Se i comportamenti agiti non configurano reato ma siano rivelatori di stato di disagio, sarà il Pubblico Ministero Minorile a richiedere l'apertura di un procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 25 e sgg. del R.D 1404/1934) al Tribunale per i Minorenni nel quale saranno formulati programmi personalizzati per l'autore.</p> <p>6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di bullismo informatico, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per la</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)</i></p> <p>1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza</p> | <p>esperte, possa predisporre programmi di approfondimento delle problematiche connesse con il bullismo anche informatico e di formazione alla responsabilità sociale.</p> <p>Difetta nelle proposte di legge l'attenzione alle vittime, che dovrebbe invece costituire un passaggio ineliminabile: recupero per gli autori, sostegno alle vittime, riabilitazione ed educazione alla responsabilità sociale per tutti.</p> | <p>prevenzione del bullismo di cui all'articolo 5 e con le altre figure professionali (quali pedagogisti, psicologi o giuristi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.</p> <p>7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo anche informatico, sono predisposti progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)</i></p> <p>1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona e pubblica con cadenza annuale</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--------------|--|
| <p>annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.</p> <p>2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello</p> | | <p>contrasto al fenomeno del cyberbullismo.</p> <p>2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|---|
| <p>stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. <i>(Ammonimento)</i></p> <p>1. Fino a quando non è stata proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e dell'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete <i>internet</i>, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile</p> | <p>a.La disciplina proposta con il ddl 3139, si riferisce a minorenni ultraquattordicenni e si ritiene che l'ammonimento debba essere di competenza della magistratura specializzata minorile e non del questore. In particolare del Pubblico Ministero Minorile che ha le competenze e le risorse adatte a interloquire con un minorenne ed a renderlo consapevole del disvalore personale e sociale della sua condotta.</p> | <p>utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. <i>(Ammonimento)</i></p> <p>1. Anche in difetto di querela per fatti derivanti dalle condotte di cui all'art. 1, comma 2, da minorenni di età superiore agli anni quattordici e da maggiorenni infraventunenni il Pubblico Ministero Minorile provvederà alla convocazione degli autori e delle vittime, nonché dei genitori e o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tentando una conciliazione. In difetto procederà con</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|---|
| <p>la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.</p> <p>3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età</p> | <p>infraquattordicenni nei confronti dei quali l'intervento del Pubblico Ministero Minorile sarebbe corretto e foriero di percorsi personalizzati diretti al sostegno e al recupero del minore.</p> <p>c. La specifica elencazione dei reati può comportare il rischio di escludere talune fattispecie poiché non espressamente previste.</p> <p>Si ritiene, pertanto, preferibile che rimanga nel testo il semplice riferimento ai fatti derivanti dalle condotte di cui all'art. 1, comma 2.</p> <p>d. La notificazione ad entrambi i genitori si ritiene rivesta, da un lato, il ruolo di sostegno psicologico per il minore e, dall'altro, il ruolo diretto a sollecitare la "responsabilità genitoriale".</p> <p>e. Casi di bullismo si verificano anche in tenera età e l'intervento delle forze dell'ordine è richiesto ormai anche presso le scuole primarie, per fatti commessi da soggetti non imputabili, poiché</p> | <p>n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, che dovrà esser notificato anche agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore.</p> <p>2. Nel caso di autore infraquattordicenne per fatti e comportamenti di bullismo e cyberbullismo il Pubblico Ministero minorile potrà richiedere al giudice competente l'attivazione di un intervento in sede amministrativa ex art. 25 R.D. 1204/1934 e/o provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e sgg. c.c.</p> <p>3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|--|---|
| | <p>infraquattordicenni. Potrebbe risultare significativa, conseguentemente, la segnalazione al Pubblico ministero minorile affinché possa adottare quegli interventi amministrativi e/o civilistici di sostegno e recupero a tutela del minorenni.</p> <p>Si osserva che i tutori di minorenni con fragilità genitoriale, sono rappresentati da operatori sociali o da professionisti che prestano – in questo ultimo caso del tutto gratuitamente – la loro opera e che non hanno avuto alcuna responsabilità derivante dal percorso educativo dei loro pupilli. Ma l’art. 2048 c.c. pone i tutori, anche in questo caso, della responsabilità civile per il danno cagionato dalle persone soggette a tutela.</p> <p>Gravare ulteriormente un’opera particolarmente onerosa e prestata gratuitamente, esponendo a responsabilità,</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7. <i>(Responsabilità genitoriale)</i></p> <p>All’art. 2048 c.c. è aggiunto il seguente IV comma: “Dei danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni rispondono i genitori anche quando – in ragione della sospensione o della decadenza dalla responsabilità genitoriale – è stato nominato un tutore”.</p> |

[Digitare qui]

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|---|--|
| | <p>sotto profilo patrimoniale, per il comportamento di ragazzi di cui sono tutori sarebbe oltremodo ingiusto.</p> <p>In procedimenti già in corso avanti l'autorità giudiziaria, ordinaria e minorile, i magistrati italiani non sono riusciti a raccogliere documentazione utile per le proprie indagini penali poiché la richiesta di rogatoria internazionale agli Stati Uniti d'America è stata respinta.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Rogatorie internazionali)</i></p> <p>Il Ministero della giustizia si attiva con il Dipartimento di giustizia U.S.A. al fine di inserire nel trattato bilaterale per l'assistenza tra l'Italia e gli U.S.A. attualmente in vigore "Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (Roma 2006)" al fine di ricevere assistenza giudiziaria nei procedimenti penali relativi a reati perpetrati in via telematica.</p> |

[Digitare qui]



CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

Osservazioni e Proposte DDL Cyberbullismo

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA QUELLO PRESENTATO IN SEDE DI AUDIZIONE IL 18 GENNAIO 2016

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|--------------|----------|
| | | |

[Digitare qui]